

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. A07172 del 12/07/2012

Proposta n. 13731 del 05/07/2012

Oggetto:

Decisione della Commissione Europea del 1° marzo 2012, N.138. Approvazione della nuova delimitazione dell'organismo nocivo *Anoplophora chinensis* nel Comune di Roma e del "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione di *Anoplophora chinensis*. Anno 2012"

Proponente:

Estensore	ROSELLI MARIAINCORONATA	_____
Responsabile del procedimento	ROSELLI MARIAINCORONATA	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA

su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale e Innovazione in Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Decisione della Commissione del 1° marzo 2012, n.138 riguardante le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) che abroga la Decisione della Commissione Europea del 27 novembre 2008, n.840 e definisce specie sensibili ad *Anoplophora chinensis* le seguenti essenze vegetali: *Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Cornus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp.;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modifiche e integrazioni "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50, lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 22 novembre 1996 riguardante la lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus",

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 settembre 1999 n. 356 concernente "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica";

VISTO il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 29 febbraio 2012 riguardante le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani*;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A06551 del 26/06/2012 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega al Direttore Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali relative all'applicazione sul territorio regionale del D.lgs 214/2005 che recepisce la Direttiva del Consiglio 2002/89/CE e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione;

VISTA la Legge Regionale del 13 Febbraio 2009, n. 1 ed in particolare l'articolo 9 concernente "Misure per la lotta obbligatoria contro l'insetto *Anoplophora chinensis*";

VISTE le determinazioni dirigenziali n. C0931 del 22/04/2009 e N. C3602 del 23/12/2009 con le quali sono state definite per il Comune di Roma la zona infestata e la zona cuscinetto per l'*Anoplophora chinensis* e le relative misure fitosanitarie da attuare ai sensi della Decisione 2008/840/UE;

VISTA la determinazione dirigenziale n.C2859 dell'11/12/2008 con la quale è stato dato incarico al CRA - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia di Firenze, di condurre un progetto di ricerca sul cerambicide asiatico *Anoplophora chinensis* (Forster) nonché di procedere alla georeferenziazione delle piante infestate da *A. chinensis* e alla rappresentazione in mappa della zona interessata dall'infestazione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A07133 del 12/07/2012 riguardante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*, delimitazione delle zone focolaio e delle zone tampone nel territorio della Regione Lazio e imposizione di misure fitosanitarie";

CONSIDERATO che la Decisione 2012/138/UE ha modificato i criteri di definizione delle aree demarcate così come di seguito:

- a) "zona infestata", l'area in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e, se necessario, tutte le piante che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;
- b) "zona cuscinetto", l'area con un raggio di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'allegato II sezione 1, punto 2 della Decisione 2012/138/UE, il raggio della zona cuscinetto può essere ridotto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata se l'organismo ufficiale responsabile conclude che è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione;

CONSIDERATO che, dai monitoraggi eseguiti nelle zone delimitate del Comune di Roma, a partire dal 2008 e sino all'ultimo turno di monitoraggio effettuato a marzo-aprile 2012, risulta che la popolazione di *Anoplophora chinensis* si è notevolmente ridotta e che gli ultimi ritrovamenti dell'insetto sono limitati a solo due siti prossimi tra di loro e ricadenti nella zona infestata, già delimitata con la determinazione dirigenziale n. C0931/2009;

VISTA la cartografia dell'area delimitata per l'organismo nocivo *Anoplophora chinensis* presso il Comune di Roma, inviata dal CRA - Centro di Ricerca per l'Agrobiologia e la Pedologia di Firenze con la nota acquisita al prot. n.175930 del 20/4/2012, in cui il raggio della zona cuscinetto è stato ridotto a 1 km oltre i confini della zona infestata ai sensi dell'Allegato II, sezione I, punto 2 della Decisione 2012/138/UE in base alle motivazioni successivamente specificate dal CRA-ABP con la nota prot. n.1744/41/z del 30/04/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, della Decisione 2012/138/UE, i Servizi Fitosanitari regionali devono, qualora sia stata definita una zona delimitata, redigere una relazione contenente la descrizione di detta zona, nonché informazioni circa la sua posizione, una mappa che ne mostra i confini, i dettagli sull'attuale situazione del parassita e le misure adottate per conformarsi alle prescrizioni relative agli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione di cui all'articolo 4 della stessa Decisione;

RITENUTO necessario riportare tutte le informazioni richieste all'articolo 7 della Decisione 2012/138/UE in un piano di azione regionale per il contenimento e l'eradicazione di *Anoplophora chinensis* per l'anno 2012, che include:

- la nuova delimitazione di *Anoplophora chinensis* nel Comune di Roma;
- le misure ufficiali per il contenimento e l'eradicazione di *Anoplophora chinensis*;

CONSIDERATO che, in casi eccezionali, la Decisione 2012/138/UE prevede, in alternativa all'abbattimento di tutte le piante sensibili nel raggio di 100m da quelle infestate, l'esame individuale e dettagliato di tutte queste piante sensibili;

RITENUTO pertanto necessario, in caso di ritrovamento di piante infestate ubicate nell'area delimitata per *Anoplophora chinensis* nel Comune di Roma, la misura riguardante l'esame individuale e dettagliato di tutte le piante sensibili nel raggio di 100m da quelle infestate in quanto detta zona è sotto vincolo paesaggistico ed archeologico;

VISTA la proposta di "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione di *Anoplophora chinensis*. Anno 2012", allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, che include:

- la nuova delimitazione di *Anoplophora chinensis* nel Comune di Roma;
- le misure ufficiali per il contenimento e l'eradicazione di *Anoplophora chinensis*;

CONSIDERATO che, tra le specie sensibili ad *Anoplophora chinensis* ci sono specie suscettibili (*Platanus* spp., *Citrus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Pyrus* spp., *Malus* spp.) all'attacco di altri organismi nocivi regolamentati (*Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani*, *Citrus Tristeza Virus*, *Erwinia amylovora*), per i quali, nella stessa area già delimitata per *Anoplophora chinensis*, si applicano misure fitosanitarie specifiche, come nel caso del *Platanus* spp. o che potrebbe comportare l'adozione di misure specifiche in caso di ritrovamento di *Citrus* spp. infetti da CTV o *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Pyrus* spp., *Malus* spp. infetti da *Erwinia amylovora*;

RITENUTO necessario dover adottare il "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione di *Anoplophora chinensis*. Anno 2012", allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, che include:

- la nuova delimitazione di *Anoplophora chinensis* nel Comune di Roma;
- le misure ufficiali per il contenimento e l'eradicazione di *Anoplophora chinensis* che, tra l'altro, prevedono, in alternativa all'abbattimento di tutte le piante sensibili presenti nel raggio di 100m da quelle infestate, l'esame individuale e dettagliato di tutte queste piante sensibili in quanto l'area delimitata è sotto vincolo paesaggistico ed archeologico;

RITENUTO necessario richiamare al rispetto della normativa fitosanitaria vigente in materia di lotta obbligatoria al *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani*, *Citrus Tristeza Virus* e *Erwinia amylovora* considerato che nell'area delimitata per *Anoplophora chinensis* ci sono esemplari di *Platanus* spp., *Citrus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Pyrus* spp. e *Malus* spp. sensibili anche ai suddetti parassiti;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214. articolo 50, lettere g) ed i) e della Decisione della Commissione Europea del 1° marzo 2012, n. 138 riguardante le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster), **di approvare** il "Piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione di

Anoplophora chinensis. Anno 2012” allegata alla presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale, che include:

- la nuova delimitazione di *Anoplophora chinensis* nel Comune di Roma;
- le misure ufficiali per il contenimento e l’eradicazione di *Anoplophora chinensis* che, tra l’altro prevedono, in alternativa all’abbattimento di tutte le piante sensibili presenti nel raggio di 100m da quelle infestate, l’esame individuale e dettagliato di tutte queste piante sensibili in quanto l’area delimitata è sotto vincolo paesaggistico ed archeologico.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante sensibili al tarlo asiatico, ricadenti nell’ area delimitata, sono tenuti a rispettare gli obblighi contenuti nel “Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione di *Anoplophora chinensis*. Anno 2012” e le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio pena l’applicazione delle sanzioni amministrative così come previsto dall’articolo 54, comma 23, del d.lgs. 214/05 e s.m.i. o, nei casi di legge, la denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 500 del codice di procedura penale.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle piante appartenenti ai generi *Platanus* spp., *Citrus* spp. *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Pyrus* spp., *Malus* spp., ubicate nell’ area delimitata nel Comune di Roma per *Anoplophora chinensis*, hanno altresì l’obbligo di rispettare le misure fitosanitarie già definite dal SFR per la lotta obbligatoria a *Ceratocystis fimbriata* f.sp. *platani*, di cui alla determinazione dirigenziale n. A07133 del 12/07/2012, o quelle che potrebbero essere adottate in caso di ritrovamenti di piante infette da Citrus Tristeza Virus, *Erwinia amylovora*.

-
Il dettaglio della la nuova delimitazione di *Anoplophora chinensis* nel Comune di Roma sarà reperibile sui Siti internet <http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/> e www.lazioanoplophora.it.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

II DIRETTORE
Ottaviani


PIANO D'AZIONE REGIONALE PER IL CONTENIMENTO E L'ERADICAZIONE DI *ANOPLOPHORA CHINENSIS*. ANNO 2012.

1. NUOVA DELIMITAZIONE DELLE AREE DEMARCATATE

In ottemperanza a quanto disposto dalla Decisione della Commissione Europea del 1° marzo 2012, n.138, riguardante le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster), il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio (SFR) ha ridefinito le aree delimitate per *Anoplophora chinensis* presso il Comune di Roma considerando:

- a) una zona infestata, ossia la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e che comprende tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e, se necessario, tutte le piante che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione; e
- b) una zona cuscinetto con un raggio di 1 km oltre i confini della zona infestata.

La cartografia delle aree sopra definite è di seguito riportata.



Il dettaglio della zona delimitata sarà reperibile sui Siti internet <http://www.agricoltura.regione.lazio.it/sfr/> e www.lazioanoplophora.it.

2. MISURE FITOSANITARIE

In ottemperanza a quanto disposto dalla Decisione 2012/138/UE, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di specie sensibili ad *Anoplophora chinensis* ricadenti nell'area delimitata sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- A. abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati da *Anoplophora chinensis*, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo di *Anoplophora*

chinensis, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo; in casi eccezionali, il SFR può prescrivere l'attuazione di misure di eradicazione alternative in grado di garantire lo stesso livello di protezione dalla diffusione dell'organismo nocivo;

- B.** esame e distruzione delle piante abbattute nonché delle loro radici secondo le prescrizioni imposte dal SFR;
- C.** esame individuale e dettagliato di tutte le piante sensibili che si trovano nel raggio di 100m dalle piante infestate di cui al punto A, considerato che la zona delimitata per il Comune di Roma ricade in un'area sotto vincolo paesaggistico ed archeologico;
- D.** obbligo di effettuare gli interventi di potatura, recisione di apparati radicali e rimozione di specie sensibili ad *Anoplophora chinensis* all'interno della zona delimitata nel periodo compreso tra il 1 novembre e il 28 febbraio successivo;
- E.** obbligo di comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio, almeno 3 giorni lavorativi prima dell'esecuzione dei lavori, la data di esecuzione degli interventi di potatura, recisione di apparati radicali e rimozione di specie sensibili ad *Anoplophora chinensis*;
- F.** divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta di specie sensibili ad *Anoplophora chinensis* al di fuori della zona delimitata se non precedentemente cippati; se il materiale di risulta degli abbattimenti non può essere cippato in loco, il medesimo deve essere immediatamente trasportato in discarica all'interno di un cassone telonato e sottoposto a cippatura fine o a trattamento termico, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. A07133 del 12/07/2012 riguardante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata* - delimitazione delle zone focolaio e delle zone tampone nel territorio della Regione Lazio e imposizione di misure fitosanitarie";
- G.** a fine smaltimento, in funzione della procedura eseguita, deve essere notificato al Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio - via fax al numero 06.51686828 - l'autodichiarazione riguardante l'avvenuto smaltimento del materiale e le modalità di esecuzione, rilasciata - ai sensi del D. P. R. 28/12/2000 n. 445 - dal proprietario o dal conduttore a qualsiasi titolo o, se del caso, dalla discarica che ha effettuato lo smaltimento del legname e della ramaglia di risulta di specie sensibili ad *Anoplophora chinensis*;
- H.** divieto di messa a dimora delle piante sensibili al parassita ossia: *Acer* spp., *Aesculus hippocastanum*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Citrus* spp., *Cornus* spp., *Corylus* spp., *Cotoneaster* spp., *Crataegus* spp., *Fagus* spp., *Lagerstroemia* spp., *Malus* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Prunus laurocerasus*, *Pyrus* spp., *Rosa* spp., *Salix* spp. e *Ulmus* spp.;
- I.** obbligo di rispettare le seguenti disposizioni, riportate all'allegato I sezione 2 della Decisione 2012/138/UE, riguardanti le condizioni di commercializzazione di piante sensibili ad *Anoplophora chinensis*:
 - 1. le piante sensibili originarie della zona delimitata possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario rilasciato ai sensi del Titolo V del d.lgs.214/2005 e s.m.i. e se sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima del trasporto in un luogo di produzione:
 - i) iscritto al registro Ufficiale dei Produttori, e
 - ii) che è stato sottoposto ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce di *Anoplophora chinensis*, e
 - iii) in cui le piante sono state coltivate in un sito:

— a protezione fisica totale per impedire l'introduzione di *Anoplophora chinensis*, oppure

— in cui si applicano opportuni trattamenti chimici preventivi.

I portainnesti che soddisfano i requisiti riguardanti l'importazioni di piante sensibili da paesi terzi diversi dalla Cina, di cui all'Allegato I, sezione 1 della Decisione 2012/138/UE, possono essere innestati con marze non coltivate in queste condizioni, purché il loro diametro sia inferiore a 1 cm nel suo punto di massimo spessore.

2. Le piante sensibili non originarie della zona delimitata, ma introdotte in un luogo di produzione situato in essa, possono essere spostate all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui al precedente punto, comma iii), e solo se accompagnate da un passaporto fitosanitario rilasciato ai sensi del Titolo V del d.lgs.214/2005 e s.m.i.

3. Le piante sensibili importate da paesi terzi in cui *Anoplophora chinensis* è notoriamente presente, conformemente all'allegato I sezione 1 della Decisione 2012/138/UE, possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate dal passaporto fitosanitario.